



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
e PEDICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2011

Disposizioni relative all’accelerazione dei tempi della fatturazione
elettronica nell’ambito della pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. – Ancora una volta, anche nel corso dell'ultima manovra economica di agosto (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) il Governo ha trascurato le tante opportunità di risparmio che deriverebbero dalla compiuta digitalizzazione dell'attività amministrativa; in merito, il caso più eclatante di tutti è sicuramente quello della cosiddetta «fatturazione elettronica». Con questa locuzione si intende l'utilizzo delle tecnologie info-telematiche nelle attività di fatturazione senza la necessità di dover ricorrere alla stampa su carta.

La possibilità di emettere e conservare fatture solo in formato digitale è stata introdotta nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, che ha recepito la direttiva 2001/115/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001. La digitalizzazione del processo di fatturazione consentirebbe di conseguire notevoli benefici: riduzione di costi e aumento di competitività per le imprese, semplificazione e maggiore trasparenza nei procedimenti amministrativi. Secondo i dati presentati dall'Associazione bancaria italiana (ABI) nel 2010, la piena diffusione della fattura elettronica dovrebbe comportare minori costi per il Paese stimati tra 10 e 60 miliardi di euro l'anno, pari a una quota di PIL tra l'1 per cento e il 4 per cento; solo la pubblica amministrazione risparmierebbe circa 3 mi-

liardi di euro l'anno. Per questo motivo il Legislatore, con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008) ha già deciso di rendere obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione. Tuttavia, come spesso accade nel nostro Paese, questa importante riforma è bloccata da oltre tre anni perché non sono ancora state emanate le regole tecniche che devono essere adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Riteniamo pertanto non più procrastinabile l'adozione del regolamento di attuazione della fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 213, della citata legge n. 244 del 2007, al fine di semplificare nonché rendere trasparente e tracciabile il procedimento di fatturazione e registrazione elettronica delle operazioni imponibili nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, e portare così a compimento, senza ulteriori indugi, la digitalizzazione dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alla fatturazione elettronica, il cui decreto attuativo risulta essere fermo «alla firma del Ministro» e nella perdurante mancanza del quale, di fatto, si impedisce alla pubblica amministrazione e al Paese di utilizzare le nuove tecnologie per essere più moderni ed efficienti facendo venire meno così i notevoli vantaggi economici che l'utilizzo delle tecnologie info-telematiche comporterebbero per l'intero apparato pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Attuazione della fatturazione elettronica)

1. Al fine di semplificare e rendere trasparente e tracciabile il procedimento di fatturazione e registrazione elettronica delle operazioni imponibili nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli altri enti pubblici nazionali, in osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è emanato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Devoluzione di entrate all'Erario)

1. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge sono riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale.

